

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 24.4.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nullità dell'atto di citazione: è ammessa la rinnovazione spontanea?

Premesso che il difetto di elementi della citazione relativi alla vocatio in ius (quali la mancata indicazione del giorno dell'udienza di prima comparizione e l'assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7) è causa di nullità (e non d'inesistenza dell'atto), e come tale è sanabile con efficacia retroattiva mediante rinnovazione della citazione (art. 164 c.p.c., comma 2), va osservato che nessuna norma e nessun principio di diritto processuale impediscono alla parte incorsa nel compimento di un atto nullo di effettuarne di propria iniziativa la rinnovazione, prima che sia il giudice a disporla ai sensi dell'art. 162 c.p.c., comma 1; norma la cui specifica funzione è proprio evitare finché possibile una pronuncia di absolutio ab instantia, salvando l'intero procedimento quando la rinnovazione abbia ad oggetto l'atto propulsivo del giudizio. L'unico limite è dato, semmai, dalla fase in cui si trovi il processo, nel senso che è da escludere la rinnovazione spontanea dell'atto nullo che abbia già prodotto effetti (che solo il giudice può caducare con un apposito provvedimento ricognitivo ex art. 159 c.p.c., comma 1).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.2.2015, n. 3230

...omissis...

1- Preliminarmente va rilevato che le S.U. di questa Corte con sentenza n. 13908/11 (emessa in riferimento ad un giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 366 c.p.c., u.c., di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5) hanno affermato che nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., comma 4, l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l'avviso di udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 366 c.p.c.;

infatti, il diritto del difensore non domiciliato in Roma di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso è adeguatamente salvaguardato - nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell'ufficio - dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l'avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 135 disp. att. c.p.c..

Principio che, applicato al caso di specie - nel quale il difensore del ricorrente non ha indicato alcun indirizzo di posta elettronica certificata - rende idonea la notifica in cancelleria dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica di discussione della causa.

1-bis- Col primo motivo di ricorso, assistito da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, parte ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 159, 164 e 307 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c..

Il primo atto d'opposizione, sostiene, è nullo se non inesistente per l'assoluta mancanza dell'indicazione di una data d'udienza, dell'invito a costituirsi davanti ad un giudice ben individuato e della successiva attività d'iscrizione a ruolo della causa, che sola avrebbe potuto consentire al giudice di provvedere ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ordinando la rinnovazione dell'atto. In difetto d'un provvedimento del giudice, la parte attrice non poteva provvedere da se stessa alla rinnovazione dell'atto, sicché si sarebbe verificata nella specie una violazione del principio del contraddittorio.

2- Il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione sull'eccezione di decadenza dell'Agenzia del Demanio dall'opposizione. Sostiene parte ricorrente che - nullo per le ragioni anzi dette il primo atto d'opposizione - la successiva rinnovazione notificata il 17.5.2001 risulta effettuata dopo la scadenza del termine di 60 gg. che la L. n. 346 del 1976 prevede per l'opposizione al ricorso o al decreto dichiarativo dell'avvenuta usucapione. Ma su tale eccezione del C. la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata.

3- I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono manifestamente infondati.

Il difetto di elementi della citazione relativi alla *vocatio in ius*, quali la mancata indicazione del giorno dell'udienza di prima comparizione e l'assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7 è causa di nullità, e non d'inesistenza dell'atto, come tale sanabile con efficacia retroattiva mediante rinnovazione della citazione, in base all'art. 164 c.p.c., comma 2.

Ciò premesso, va osservato che nessuna norma e nessun principio di diritto processuale impediscono alla parte incorsa nel compimento di un atto nullo di effettuarne di propria iniziativa la rinnovazione, prima che sia il giudice a disporla ai sensi dell'art. 162 c.p.c., comma 1.

Al contrario, tale possibilità si trae agevolmente non solo e non tanto dal principio dispositivo che informa il processo civile, ma anche e soprattutto dalla stessa norma appena citata. Come osserva la dottrina, la specifica funzione dell'art. 162 c.p.c., comma 1 è di evitare finchè possibile una pronuncia di *absolutio ab instantia*, salvando l'intero procedimento quando la rinnovazione abbia ad oggetto - come nel caso di specie - l'atto propulsivo del giudizio.

L'unico limite è dato, semmai, dalla fase in cui si trovi il processo, nel senso che è da escludere la rinnovazione spontanea dell'atto nullo che abbia già prodotto effetti (non vigendo in materia processuale il principio per cui *quod nullum est, nullum producit effectum*), che solo il giudice può caducare con un apposito provvedimento ricognitivo ex art. 159 c.p.c., comma 1 (ad esempio, non può rinnovarsi spontaneamente l'atto introduttivo nullo ove nel processo siano stati già posti in essere atti di acquisizione probatoria).

Ma non è questo il caso di specie, avendo l'Agenzia del Demanio rinnovato il primigenio atto d'opposizione nullo prima ancora di depositarlo presso il Tribunale Iscrivendo la causa a ruolo (come si apprende dalla narrativa del ricorso: v. pag. 2).

Rettamente, pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto, con ciò respingendo un apposito motivo di gravame, che mediante la rinnovazione della citazione sia stata sanata con efficacia retroattiva la nullità del primo atto d'opposizione; con il che detta Corte ha anche implicitamente rigettato l'eccezione di decadenza dall'opposizione, cui detto motivo d'appello si connetteva.

4- La manifesta infondatezza dei motivi rende non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio (ciò in applicazione estensiva di quanto stabilito dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 6826/10 nel caso di ricorso palesemente inammissibile).

5- In conclusione il ricorso va respinto.

6- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
